

**INTERVENTO
IL PROCESSO
D'APPELLO
NON È
LA CAUSA DI
TUTTI I MALI**
PELLEGRINI >> 4

FASE INQUIRENTE E TESTIMONI

**Se i tempi si allungano,
le ragioni vanno cercate
soprattutto sul fronte
della pubblica accusa**

L'INTERVENTO

NON È IL PROCESSO D'APPELLO LA CAUSA DI TUTTI I MALI

STEFANO PELLEGRINI

SUL *SECOLO XIX* di sabato 1 novembre è stato ospitato un articolo del dottor Michele Marchesiello, intitolato "Condannati all'appello" in cui, prendendo lo spunto dalla vicenda giudiziaria relativa alla tragedia del giovane Stefano Cucchi, l'autorevole ex magistrato e opinionista attribuisce all'istituto dell'appello la causa di una serie di mali che affliggono la giurisdizione e che, a suo dire, giustificerebbero un senso di sfiducia nella giustizia da parte dei cittadini.

Si tratta di affermazioni molto gravi per due ordini di ragioni:

1) la riproposizione di una certa idea di riforma del processo penale - che vede nel sacrificio delle garanzie del cittadino sottoposto a procedimento penale la via più facile e meno dispendiosa per velocizzare la generalità dei processi - nell'ambito dei commenti ad una particolare vicenda giudiziaria che, allo stato, registra la comprensibile insoddisfazione dei familiari della vittima e dell'opinione pubblica, per non essere state ancora accertate all'indomani della sentenza d'appello le responsabilità personali, per la morte di una persona che si trovava in regime di privazione della libertà personale. Affidata all'apparato dello Stato e, più in generale, a istituzioni pubbliche che ne avrebbero dovuto garantire l'incolumità e il rispetto dei diritti fondamentali;

2) il "depistaggio" di questa stessa opinione pubblica sulle cause dell'inefficienza del sistema giudiziario italiano, per poi individuare e presentare il rimedio dell'abolizione dell'appello o della sua trasformazione "in un evento processuale del tutto eccezionale", non considerando che la rapidità - che sovente è indice di sommarietà - del giudizio è quasi sempre inversamente proporzionale alla qualità del risultato decisorio e, quindi, della sentenza.

Il rischio della deresponsabilizzazione del giudice di primo grado, paventato dal dottor Marchesiello, cederebbe, pertanto, il posto a quello, ben più grave, della pronuncia di una decisione non adeguatamente ponderata e non emendabile. È ormai un dato statistico consolidato e considerato anche dai tecnici e dai giuristi delle commissioni che si occupano del progetto di riforma

del processo penale, che l'allungamento dei tempi necessari per la definizione del processo stesso si registra nella fase inquirente e non in quella giudicante; mentre i ritardi nella celebrazione di quest'ultima - sempre con il conforto di indagini statistiche - dipendono, per la maggior parte, non dai tatticismi delle difese, ma da vizi di notifica degli atti del procedimento o da omesse o errate citazioni dei testimoni della pubblica accusa, se non a causa del mutamento della persona del giudice durante lo svolgimento del processo.

Insomma, ancora una volta assistiamo al tentativo surrettizio di confondere i piani del ragionamento intorno alle cause delle disfunzioni della giustizia: un conto è l'analisi delle criticità e dei possibili rimedi all'interno delle fasi del procedimento e dei singoli gradi di giudizio; altro è svilire o eliminare *tout court* dal sistema della giurisdizione una garanzia del cittadino, privandolo della possibilità di denunciare un errore di fatto o di diritto - eventualmente intervenuto nel primo grado di giudizio - davanti a una Corte superiore.

È bene ricordare, infatti, che l'eventuale scrutinio della Corte di Cassazione, davanti alla quale è impugnabile qualsiasi provvedimento giurisdizionale, riguarda solo vizi di legittimità o di motivazione della decisione ma non si estende, per disposizione di legge, alla rivalutazione e all'apprezzamento dei fatti.

Singolare, peraltro, che l'istituto dell'appello venga sempre messo sotto accusa in occasione della pronuncia di sentenze di assoluzione e quasi mai nei casi contrari (che pure non mancano, anche nel nostro distretto), quando una condanna pronunciata in riforma di una sentenza assolutoria dovrebbe giustificare ben maggiori interrogativi e perplessità alla luce della regola costituzionale sul giusto processo; per cui il ragionevole dubbio (e tale dovrebbe essere quello indotto da un precedente giudizio di non colpevolezza) è incompatibile con l'affermazione della responsabilità penale.

L'autore è presidente della Camera Penale Regionale Ligure